

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 93/31/2012

Svolgimento del processo

Con il ricorso in questione si impugna l'anzidetto atto di contestazione n. Omissis del 26/4/2010 emesso dall'Ufficio delle dogane di Milano 1, concernente l'erogazione delle sanzioni, ex art. 13 D.lg. 471/97, a fronte del ritardato versamento della rata di acconto di gennaio 2006 - dell'Addizionale Provinciale -D.L. 511/88 - per complessivi euro 57.58903 - (rata versata - euro 866.643,16 - quella determinata euro 1.058.609,27; differenza in meno versata 191.966,11 euro; sanzione al 30% pari ad euro 57.589,03).

In ricorso si evidenzia che la rata di acconto del mese di gennaio 06 relativa alla addizionale - D.L. 511/88, risulta correttamente determinata e versata. Normalmente la 1^a rata di acconto viene pagata prima della presentazione della - dichiarazione dei consumi - anno precedente, con la quale si realizza la formale definizione dei consumi rilevanti ai fini del calcolo della rata base di acconto. Infatti, la rata di accanto é pari a 1/12 dei KWH dichiarati per l'anno precedente per la tariffa d'imposta vigente alla rata di presentazione della dichiarazione annuale. Quindi, non essendo disponibile il dato dei "consumi - anno precedente" il versamento di gennaio non può che essere eseguito per un valore presunto, quale quello storico dell'anno precedente. Tale lettura ha sempre trovato conferma nell'art. 56 - Comma 2 del DL. n. 504/1995.

Nullità dell'atto in contestazione perché emesso in violazione del D.L. 504/1995 e art. 3 D.L. 472/1997. Essendo già stata irrogata per il ritardato versamento l'indennità di mora del 6%- oltre gli interessi, non può certamente essere assoggettata ad altra sanzione del 30%, prevista, peraltro da normativa (D.L. 471/97) di diverso genere ed applicabili ad Imposte Dirette ed IVA.

Annullare l'atto di contestazione; In subordine dichiararlo illegittimo perché emesso in violazione del D.L. 504/95 e dell'art.3 DLg. 472/97 Con vittoria di spese di giudizio.

L'Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Milano 1, regolarmente costituito in data 25 Ottobre 2010, sostiene la legittimità del proprio operato significando che la prima rata del 2006 si sarebbe dovuta determinare tenendo in considerazione la "nuova aliquota", pari ad euro 0,01136 per KWH - vigente dal 1/1/2006 (precedente 0,0093 euro) deliberata dalla Provincia di Milano il 14 Dicembre 2005 - immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 - D.Lg. 267/2000.

L'indennità di mora prevista dall'art. 3, comma 4 del T.U. Am non ha natura sanzionatoria, così come chiarito dalla Circolare n.101609/VI del 6/1/2001, secondo la quale "esaminata attentamente la questione, si pone in evidenza preliminarmente che l'indennità di mora, non riveste natura sanzionatoria ma ha carattere restitutorio e, come tale, non esclude l'applicazione delle sanzioni per la stessa violazione". Rigettare il ricorso, per l'effetto confermare la piena legittimità dell'atto di contestazione impugnato. Con vittoria di spese e onorari.

La discussione avviene in pubblica udienza. Il delegato dell'Amministrazione finanziaria ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio. Il difensore della ricorrente si riporta alle motivazioni del ricorso nonché alle relative conclusioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal dibattito e dalla disamina della documentazione in atti emerge - che il ricorso non é fondato.

Ciò premesso, si rileva che la società ricorrente, ha versato in data 16 gennaio 2006, la prima rata di acconto - 2006, dell'addizionale provinciale - D.L., 511/88 - in misura inferiore di euro 191.966,31, (versava euro 866.643,16 - anziché euro 1.058.609.27), in quanto, pur considerando i consumi anno precedente (Art.56 c. 2 D.lg. 504/95), non applicava la nuova aliquota di euro 0,01136/Kwh, vigente dal 1/1/2006, deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Milano in data 14 dicembre 2005; delibera immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 comma 4 del D.R. 267/2000.

La detta differenza di euro 191.966,11 é stata versata in ritardo, in data 16 Febbraio 2006, con la seconda rata, per cui risulta sanzionabile ai sensi dell'art. 11 D.Lg. 471/97, nella misura del 30% - pari ad euro 57.589,0 - giusto atto di "contestazione" impugnato. La ricorrente sostiene l'illegittimità della sanzione irrogata, in quanto si tratta di "duplicazione" del carico sanzionatorio, atteso che con l'avviso di pagamento n. 420/2007 (interessi ritardato versamento) era stata determinata anche l'indennità di mora, nella misura del 6% di cui all'art. 3 del D.Lg. 504/95 (T.U.A.).

Osserva questo Collegio giudicante che le due disposizioni normative si applicano cumulativamente, perché in relazione al medesimo oggetto, esse assumono un contenuto diverso:- Afflittiva quella della sanzione; Reintegrativa del patrimonio leso quella dell'indennità di mora.

A conferma di ciò la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24225/2009; afferma: "Nell'ipotesi di omesso o ritardato versamento dell'imposta..(nel caso di specie - Addizionale Provinciale -), trovano applicazione sia l'art. 13 del D.R. 471/97 (pagamento della sanzione amministrativa), sia l'art. 3 comma 4 del D.R. 504/95 (pagamento dell'indennità di mora per ritardato pagamento): infatti, tali norme, sono pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva la prima e reintegrativa del patrimonio leso, la seconda". Per cui, indipendentemente dell'indennità di mora, risulta dovuta anche la sanzione prevista dall'art. 13 del D.R. 471/1997.

Per quanto innanzi detto si respinge il ricorso confermando l'atto di contestazione impugnato. La presente decisione é assorbente anche delle altre richieste formulate dalle parti in causa.

Attesa la difficoltà e la particolarità dell'argomentazione trattata si ritiene sussistono fondati motivi di compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.